### **RELAZIONE TECNICA**

#### **ARTICOLO 1**

comma 2-bis (em. 1.200): La disposizione introduce la prededucibilità di crediti anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e relativi a prestazioni inerenti il risanamento ambientale; in base alle regole ordinarie in materia di imprese in amministrazione, il soddisfacimento dei crediti è a valere sulle risorse dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, con conseguente insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4, capoverso "4-quater", primo periodo (em. 1.27 t. 2): La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4, capoverso "4-quater" (em 1.300 subemend. 1.300/1 t. 2 e 1.300/5):La norma prevede un obbligo di presentazione del piano industriale da parte del potenziale affittuario o acquirente dell'impresa in amministrazione straordinaria, i cui oneri gravano sullo stesso interessato.

comma 5 (em 1.100): La previsione comporta la proroga, per un periodo di diciotto mesi dall'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, dei requisiti per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività dell'impresa ed estende tale proroga all'affittuario e all'acquirente dell'azienda. Essa mira a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva durante la vigenza dell'amministrazione e, riguardando la permanenza di requisiti in capo all'impresa, ha natura ordina mentale e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

# **ARTICOLO 2**

comma 4, primo periodo (em 2.30 - 2.31): La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4-bis: (em 2.35 t. 2): La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

comma 5, primo periodo (em. 2.46):\_La disposizione, di carattere formale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

comma 5 (em 2.100): La norma reintroduce il termine ultimo per l'attuazione delle prescrizioni del piano di risanamento ambientale già fissato dal decreto legge n. 61 del 2013, ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.



Comma 6-bis (2.6000 t.2). La disposizione autorizza la regione Puglia a predisporre interventi per le attività di prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto nei limiti delle risorse indicate nella disposizione medesima. A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro nell'anno 2016 alla cui copertura si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 (emend em 3.1 t 3 e 3.2000 Testo 2) non comporta effetti finanziari negativi, tenuto conto del carattere ordinamentale.

commi 8-bis (em 2.5000): la disposizione prevede per gli autotrasportatori e per le piccole imprese, creditori di ILVA, la sospensione dei versamenti tributari dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 15 settembre 2015. I versamenti sospesi saranno assolti in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2015. Al riguardo si stima che la proposta non determina effetti sul gettito, atteso che trattasi di importi non rilevanti, che il lasso temporale di sospensione è breve e che, in ogni caso, il versamento delle imposte avverrà nella stessa annualità e quindi acquisito a bilancio nell'esercizio in corso.

**comma 8-***ter* **(em 2.5000)** la rimodulazione dei piani di ammortamento riguarda rapporti tra soggetti privati, in particolari tra le PMI e gli istituti bancari o di finanziamento e non comporta effetti finanziari negativi.

# ARTICOLO 2 – BIS (em 2.0.100 t.2 e sub 2.0.100 testo 2/5)

Le disposizioni sono volte ad introdurre facilitazioni per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del c.d. indotto delle società con stabilimenti industriali di interesse strategico sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.

Si introduce a tal fine un vincolo di destinazione, per un importo pari a 35 milioni di euro, sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/96 per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che:

- a) siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.,
- b) che siano creditrici per le medesime causali delle società di cui alla lettera a).

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica poiché il vincolo di destinazione opera, come sostanziale riserva, nei limiti delle risorse del Fondo già previste a legislazione vigente.



# **ARTICOLO 3**

Commi 1, 1 bis e 2 (em 3.1 t 3 e 3.2000 Testo 2) : le disposizioni autorizzano il Commissario straordinario di ILVA S.p.A. a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'art. 3, comma 11 -quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. L'organo commissariale è autorizzato a richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni nominative emesse dalla società in amministrazione straordinaria e intestate al Fondo unico giustizia, che in sostanza svolge il ruolo di mero custode delle obbligazioni. Le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono contabilizzate in un patrimonio separato della società emittente, destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria.

La proposta emendativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica poiché interviene su attività svolte da privati con somme dovute in relazione a procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento.

Ai sensi della normativa vigente, inoltre, in caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili.

comma 1-ter (em 3.1000 t. corretto): La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse su finanziamenti stipulati dall'Organo commissariale di ILVA S.p.A., per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione.

Il Fondo è istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. La norma, inoltre, autorizza l'istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse che necessitano di uno strumento che ne assicuri la disponibilità per più anni. Detto onere è coperto con le disponibilità del fondo per le garanzie statali istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che presentale le necessarie disponibilità in conto residui.

Comma 3 (em. 3.14 t.2): La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



comma 5 (em 3.200 t.2) La modifica di cui alla lett. a) ha carattere meramente ordinamentale, limitandosi ad introdurre semplificazione procedimentali per il perfezionamento della transazione, mediante la soppressione del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La modifica di cui alla lett. b) sostituisce il secondo periodo del comma 5 dell'art. 3 definendo l'importo oggetto della transazione, essa non ha impatto sulla finanza pubblica poiché trattasi di rapporti di dare e avere intercorrenti tra soggetti privati.

comma 5 bis (em 3.100): La disposizione destina fino a 10 milioni di euro sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi del decreto legge 129 del 2012, per la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad, nel comune di Statte. Non si rilevano effetti finanziari negativi trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente da utilizzare nei limiti delle effettive disponibilità.

comma 5-ter (em. 3.300 t 2): La disposizione introduce la clausola di salvaguardia finanziaria a valere risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, nell'eventualità in cui, per effetto dell'attuazione del Piano ambientale, si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# **ARTICOLO 4**

comma 1 (em 4.100): La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una modifica volta ad utilizzare lo strumento legislativo ordinario per l'approvazione delle misure di compensazione ambientale in sostituzione del decreto del Ministero dell'ambiente, originariamente previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con modificazioni dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125).

La copertura finanziaria per l'attività svolta dal sub commissario è già stata assicurata dal citato decreto legge, segnatamente al comma 7, dell'art. 12 dove viene precisato che "gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA S.p.A., senza alcun onere per la finanza pubblica".

commi 2- bis e 2-ter (em. 4.10): La disposizione, con riferimento al comma 2 bis, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prescrivendo in materia di attività produttiva e di gestione di rifiuti, il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario.

Con riferimento al comma 2-ter, si evidenzia che le attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA S.p.A. di Taranto sono a carico della medesima società, in qualità di gestore, senza alcun onere per la finanza pubblica.

Inoltre, si soggiunge che l'attività di accertamento sull'assenza dei rischi di contaminazione per la falda e per la saluta attribuita all'ISPRA dalla disposizione in esame rientra nelle proprie



competenze e, pertanto, sarà espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

## ARTICOLO 4- bis (em. 4.0.1000 t. corretto)

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il pagamento anticipato delle sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia UE, è effettuato nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

#### **ARTICOLO 5**

comma 2 (em. 5.5 (T. 2) La norma modifica la composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, aumentando il numero dei relativi componenti; essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attesa la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista nel testo dell'articolato e considerato inoltre che le attività del Tavolo rientrano nelle competenze istituzionali delle rispettive amministrazioni.

comma 2- bis (em. 5.13) La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attesa la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista nel testo dell'articolato e che l'ulteriore attività attribuita al Tavolo rientra nelle competenze istituzionali delle rispettive amministrazioni.

**comma 2-ter (em. 5.14)** La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **ARTICOLO 6**

comma 1 (emend. 6.1 t 2 emend. 6.4) La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4 (Coord.1): La modifica di natura formale non reca oneri per la finanza pubblica.

comma 4- bis ( em. 6.100 e sub 6.100/2 testo 2) :La disposizione impegna il commissario a definire procedure volte a favorire il reimpiego di lavoratori dell'area di crisi di Taranto coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa e a tutelare i lavoratori di tutto il gruppo produttivo dalle conseguenze derivanti dalla riorganizzazione dell'attività di impresa. Stante la natura programmatica e non precettiva della norma, non si ravvisano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.



#### **ARTICOLO 7**

**comma 1 (emend. 7.3)** alla disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari negativi.

comma 2-bis (em. 7.9) La disposizione introduce l'obbligo dell'autorità portuale di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti abilitativi rilasciati dagli Enti coinvolti nei procedimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi per l'ampliamento e l'adeguamento del porto. Alla norma, di natura procedimentale, e ispirata a esigenze di trasparenza, non si ascrivono effetti finanziari negativi.

### **ARTICOLO 8**

comma 1 (em. 8.4) Trattandosi di una mera facoltà, che sarà esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 1-bis (em. 8.10): La disposizione introduce l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti abilitativi e di assenso comunque denominati rilasciati dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti nell'attuazione degli interventi volti al recupero, riqualificazione e valorizzazione della città vecchia. Alla norma, di natura procedimentale e ispirata a esigenze di trasparenza, non si ascrivono effetti finanziari negativi.

comma 2-bis (em. 8.13): La disposizione introduce l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale la Pronuncia di compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 2. Alla norma, di natura procedimentale e ispirata a esigenze di trasparenza, non si ascrivono effetti finanziari negativi.

comma 3-bis (em. 8.19): La disposizione introduce l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale il Piano di interventi di cui al comma 1 e il Progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di cui al comma 3. Alla norma, di natura procedimentale e ispirata a esigenze di trasparenza non si ascrivono effetti finanziari negativi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per go effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

16

M POSITIVO

[ ] NEGATIVO

18 FEB. 2015

Il Ragioniere Generale dello State

W

